

REGOLAMENTO SULLA DEFINIZIONE DELLE VERIFICHE E DEI CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI ISEE ERP ED FSA

ART. 1 Oggetto e definizioni

ART. 2 Finalità

ART. 3 Tipologia dei controlli

ART. 4 Metodologia dell'accertamento

ART. 5 Procedimento e adempimenti

ART. 6 Registro dei controlli

ART. 7 Rispetto delle norme vigenti

ART. 8 Norme finali e transitorie

ART. 1 Oggetto e definizioni

1. Il presente Regolamento individua le misure organizzative per l'effettuazione dei controlli sulla veridicità dei contenuti delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche riferite all'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) FSA ed ERP presentate ai CAAF convenzionati con il Comune di Seregno, ad integrazione del vigente *"Regolamento generale per l'applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei cittadini che richiedono prestazioni agevolate (I.S.E.E.)"*.
2. Si intende per Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU) riferite all'ISEE FSA ed ERP, tutte le dichiarazioni e le autocertificazioni presentate per:
 - a) l'ottenimento del contributo per il Sostegno Affitto;
 - b) l'accesso alla graduatoria per l'assegnazione di alloggi ERP o in emergenza abitativa;
 - c) la verifica della sussistenza dei requisiti per la permanenza in alloggi ERP oltre al calcolo del canone di locazione per gli alloggi a canone sociale.

ART. 2 Finalità

1. La normativa del T.U. 445/00 afferma l'obbligo delle Amministrazioni procedenti ad effettuare i controlli, la norma però non disciplina nel dettaglio i criteri dell'attività di controllo, il procedimento ed i suoi esiti, rinviando alla normativa esistente L. 241/90, quindi all'autonomia regolamentare di ogni Ente
2. Il presente regolamento tende a rendere pienamente attendibili le dichiarazioni ISEE e renderle efficaci come strumento per l'accesso a benefici e prestazioni agevolate erogate dal Servizio Politiche della Casa, attraverso una efficace e trasparente attività di controllo sulle situazioni socio-economiche auto dichiarate dagli utenti.

ART. 3 Tipologia dei controlli

1. I controlli si distinguono in:
 - a) Con riferimento ai destinatari:

- a1) generalizzati: quando riguardano tutti i richiedenti o beneficiari;
 - a2) a campione : quando riguardano una parte di coloro che hanno richiesto la prestazione o hanno usufruito della prestazione;
 - a3) puntuali: quando riguardano singoli richiedenti o beneficiari.
- b) Con riferimento ai tempi di effettuazione:
- b1) preventivi: quando sono effettuati durante l'iter del procedimento;
 - b2) successivi : quando sono effettuati a seguito dell'assegnazione del beneficio;
- c) Con riferimento alle modalità di acquisizione dei dati:
- c1) diretti: quando il controllo è effettuato mediante accesso diretto alle informazioni detenute dall'amministrazione certificante;
 - c2) indiretti : quando il controllo è effettuato mediante accesso indiretto a informazioni detenute in archivi o banche dati di altri enti;
 - c3) documentali: quando sono richiesti al soggetto interessato documenti a corredo o probatori.
2. I controlli saranno effettuati per verificare:
- a) la regolarità formale: correttezza e completezza dei dati inseriti in fase di dichiarazione ISEE, rilevabili d'ufficio e non costituenti falsità, a titolo di esempio si può indicare: mancanza della data di sottoscrizione, errata compilazione del nucleo familiare, errata compilazione dei quadri reddituali; tali irregolarità o omissioni sono sanabili o d'ufficio o dall'interessato con la regolarizzazione o il completamento della dichiarazione;
 - b) la veridicità sostanziale: sono i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni presentate, a titolo di esempio si può indicare: riscontro di un contrasto tra i dati dichiarati e quelli già in possesso dall'ente, evidente incoerenza dell'informazione dichiarata con altri dati già forniti, manifesta inattendibilità delle informazioni o dei documenti presentati, imprecisioni, omissioni o lacunosità tali da far supporre la consapevole volontà del dichiarante di fornire solo dati parziali;
 - c) la congruità fra quanto dichiarato e il tenore di vita mantenuto e le necessità di presentare elementi attuali, concreti, specifici e dettagliati comprovanti la sufficienza economica del nucleo familiare: sono i casi in cui il valore dell'ISEE non risulta congruo rispetto alle "normali" esigenze di sussistenza del nucleo familiare, a titolo di esempio: valore dell'ISEE inferiore al canone di locazione pagato e dichiarato.

ART. 4 Metodologia dell'accertamento

1.1 I controlli effettuati sulle Dichiarazioni Sostitutive Uniche ISEE Fondo Sostegno Affitto presentate per accedere al contributo, sono:

- a) preventivi;
- b) a campione e puntuali;
- c) diretti, indiretti e documentali

1.2 Riferimenti normativi per lo specifico procedimento sono:

- a) Legge 9 dicembre 1998 n. 431 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo" e s.m.i., in particolare l'art. 11, comma 1 "Fondo Nazionale" che prevede l'istituzione di un Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione (di seguito Fondo sostegno affitto - FSA) per l'erogazione di contributi ai conduttori aventi determinati requisiti, stabilendo altresì ai successivi commi 6 e 7 che le Regioni possono concorrere con proprie risorse al finanziamento degli interventi provvedendo alla ripartizione fra i Comuni delle risorse complessive "sulla base di parametri che premiano anche la disponibilità dei comuni a concorrere con proprie risorse alla realizzazione degli interventi ...";
- b) Bandi Regionali per Fondo Sostegno Affitto riferiti all'anno di presentazione delle domande.

1.3 Nel caso di controlli a campione viene di seguito regolamentata la modalità di estrazione del campione:

- a) predisposizione dell'elenco delle domande secondo il numero attribuito per ciascun tipo di procedimento;
- b) individuazione della percentuale di domande da controllare sulla totalità, percentuale individuata dal Bando Regionale per Fondo Sostegno Affitto dell'anno di riferimento;
- c) calcolo del passo di estrazione facendo il rapporto fra il totale delle pratiche in elenco ed il numero di quelle da controllare;
- d) individuazione del numero di inizio che dovrà essere compreso tra 1 e il passo di estrazione;
- e) estrazione dall'elenco, ordinato come sopra indicato, delle pratiche da controllare a partire da quella corrispondente al numero scelto e proseguire nel conteggio utilizzando il passo di estrazione;
- f) delle operazioni di estrazione dovrà essere redatto apposito verbale a firma del Responsabile del Procedimento inerente il beneficio.

2.1 I controlli effettuati sulle Dichiarazioni Sostitutive Uniche ISEE ERP presentate per l'inserimento nella graduatoria valida all'assegnazione di alloggio ERP, sono:

- a) preventivi;
- b) puntuali, quindi effettuati per ogni beneficiario in fase di assegnazione;
- c) diretti, indiretti e documentali.

2.2 Riferimenti normativi per lo specifico procedimento sono:

- a) Regolamento Regionale 10 febbraio 2004 n. 1 integrato dal Regolamento Regionale 27 marzo 2006 n. 5 (Criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica);
- b) Legge Regionale 8 novembre 2007 n. 27 (Criteri generali per la determinazione dei canoni per l'edilizia residenziale pubblica e norme per la valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica);
- c) Legge Regionale 30 dicembre 2008 n. 36 (Modifica alle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica);
- d) Legge Regionale 4 dicembre 2009 n. 27 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica);
- e) Deliberazione Giunta Regionale n. VIII/010774 del 11 dicembre 2009 (Approvazione delle linee guida per le verifiche e i controlli sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 27/2007).

- 3.1 I controlli effettuati sulle Dichiarazioni Sostitutive Uniche ISEE ERP presentate dai beneficiari, già assegnatari di un alloggio ERP, in fase di aggiornamento biennale dell'anagrafe dell'utenza, in caso di modifiche del nucleo familiare o della condizione reddituale o in caso di richiesta di cambio alloggio, sono:
- a) successivi;
 - b) di norma puntuali;
 - c) diretti, indiretti e documentali
- 3.2 Riferimenti normativi per lo specifico procedimento sono:
- a) Regolamento Regionale 10 febbraio 2004 n. 1 integrato dal Regolamento Regionale 27 marzo 2006 n. 5 (Criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica);
 - b) Legge Regionale 8 novembre 2007 n. 27 (Criteri generali per la determinazione dei canoni per l'edilizia residenziale pubblica e norme per la valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica);
 - c) Legge Regionale 30 dicembre 2008 n. 36 (Modifica alle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica);
 - d) Legge Regionale 4 dicembre 2009 n. 27 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica);
 - e) Deliberazione Giunta Regionale n. VIII/010774 del 11 dicembre 2009 (Approvazione delle linee guida per le verifiche e i controlli sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 27/2007).
- 4 Verranno inoltre sempre sottoposte a controllo puntuale tutte le Dichiarazioni Sostitutive Uniche ISEE, siano esse presentate per l' FSA o per l'ERP, il cui ISEE è pari a zero, o comunque inferiore al canone di locazione integrato (canone più spese).

ART. 5 Procedimento e adempimenti

1 Istruttoria iniziale:

L'attività di controllo sulle Dichiarazioni Sostitutive Uniche deve essere in primo luogo finalizzata a rilevare la presenza di errori materiali su elementi informativi comunque sanabili; il Servizio Politiche della Casa provvederà con accertamenti d'ufficio a evidenziare le dichiarazioni che presentano irregolarità, dubbi di veridicità o non congruenza; tali accertamenti vengono svolti avvalendosi della consultazione delle banche dati in possesso dell'Ente o di altre Pubbliche Amministrazioni ed incrociando quanto dichiarato in precedenti dichiarazioni.

2 Avvio del procedimento

Qualora nella fase istruttoria siano emersi elementi tali per cui la dichiarazione non supera il controllo per una delle verifiche di cui all'art. 3 comma 2, è necessario dare comunicazione al dichiarante dell'avvio del procedimento (ex art. 8 e 10 bis L.241/90) a mezzo di raccomandata a/r., con indicazione del responsabile del procedimento, di tutti gli elementi, i criteri e motivi di controllo, invitandolo entro 10 giorni a presentarsi ed informandolo che in caso di mancata presentazione o di mancanza di valide motivazioni o certificazioni integrative verrà emesso provvedimento di esclusione dal beneficio; la comunicazione della raccomandata ha altresì valore ai sensi dell'art.10 bis L.241/90, dando modo al dichiarante entro 10 giorni dalla ricezione di presentare controdeduzioni, corredate da eventuale documentazione, sui motivi che comportano l'esclusione dal beneficio.

3 Fascicolo istruttoria

Nel fascicolo si da atto delle attività relative al procedimento in corso:

- 3.1 il dichiarante non si presenta;
- 3.2 il dichiarante si presenta ma non dichiara nulla;
- 3.3 il dichiarante si presenta e fornisce motivazioni mediante nuove dichiarazioni sostitutive o presentando documentazione, oppure dichiara di non voler fornire motivazioni.

4 Provvedimento finale

Entro 60 gg dalla data fissata per il contraddittorio deve essere predisposto il provvedimento Dirigenziale finale del procedimento con diversa conclusione a seconda dell'esito del procedimento di controllo:

- 4.1 conclusione positiva dell'attività di controllo ed emanazione del provvedimento amministrativo di concessione della prestazione agevolata oggetto del presente Regolamento;
- 4.2 conclusione negativa dell'attività di controllo ed emanazione del provvedimento amministrativo di diniego della prestazione sociale agevolata con indicazione dell'autorità giurisdizionale a cui presentare eventuale ricorso.

5 Adempimenti conseguenti

- 5.1 in caso di esito positivo del procedimento di controllo si provvede all'erogazione della prestazione agevolata;
- 5.2 in caso di esito negativo del procedimento di controllo si provvede, dandone comunicazione scritta al dichiarante con raccomandata a/r:
 - a) al diniego della prestazione agevolata:
 - cancellazione dalla graduatoria ERP;
 - avvio del procedimento di decadenza dall'assegnazione di un alloggio ERP;
 - mancata erogazione del contributo per il sostegno all'affitto;
 - b) per le Dichiarazioni Sostitutive Uniche mendaci, alla segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/00;
 - c) per le situazioni di possibile evasione fiscale alla segnalazione alla Guardia di Finanza;

ART. 6 Registro dei controlli

- 1. Al fine di consentire la rilevazione delle attività di controllo, viene predisposto un apposito registro in cui verranno riportati in ordine progressivo i controlli effettuati ed indicati gli elementi essenziali di ciascun procedimento attivato.

ART. 7 Rispetto delle norme vigenti

- 1. Segreto d'ufficio: ai dipendenti comunali ed a quanti altri possano venire a conoscenza, sulla base di quanto previsto dal presente regolamento, dei dati personali desumibili dalle dichiarazioni o dalle certificazioni ISEE, si applicano le disposizioni in materia di segreto d'ufficio stabilite dall'art 28 della L. 241/90.
- 2. Acquisizione e trattamento dei dati personali: i dati forniti dai soggetti richiedenti prestazioni agevolate di cui al presente regolamento, sono raccolti e conservati presso gli uffici competenti nel rispetto del D.Lgs. 196/03; l'acquisizione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti e dei criteri per l'ammissione, pena dell'esecuzione.
- 3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 4 del D.Lgs. 196/03.

ART. 8 Norme finali e transitorie

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, viene fatto rinvio alle disposizioni vigenti in materia di ISEE e relativi controlli, in materia di procedimento amministrativo nonché alle disposizioni legislative e regolamentari della Regione Lombardia in materia ERP ed FSA e del citato Regolamento generale per l'applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei cittadini che richiedono prestazioni agevolate (I.S.E.E.) approvato con Deliberazione di C. C. n. 174 del 16.12.2003.